



CITTÀ DI PERGOLA

Medaglia d'oro al Risorgimento

Comune della Provincia di Pesaro e Urbino

Regolamento per la disciplina del diritto di accesso dei
Consiglieri Comunali ai documenti amministrativi

(Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 29.05.2020)



CITTÀ DI PERGOLA

Medaglia d'oro al Risorgimento

Comune della Provincia di Pesaro e Urbino

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento è adottato in l'attuazione dell'art. 43 del D.Lgs. 267/2000 che disciplina il diritto dei Consiglieri Comunali all'informazione, all'accesso e alla copia degli atti e documenti utili all'espletamento del mandato elettivo.
2. I Consiglieri Comunali, ai sensi dell'art. 43 D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., hanno diritto ad ottenere dagli uffici comunali nonché dalle aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.
3. Il Consigliere Comunale nell'esercitare il diritto di accesso deve comportarsi secondo buona fede, evitando atteggiamenti ostruzionistici ed eccessivamente gravosi per l'organizzazione degli uffici.
4. Il Consigliere Comunale non può abusare del diritto all'informazione riconoscitogli dall'ordinamento piegandone le alte finalità a scopi meramente emulativi o aggravando eccessivamente, con richieste non contenute entro gli immanenti limiti della proporzionalità e della ragionevolezza, la corretta funzionalità amministrativa dell'Ente.
5. Non è consentito ai Consiglieri Comunali l'uso delle informazioni e delle copie dei documenti ottenute per fini diversi dall'espletamento del mandato.

Art. 2 - Diritto di accesso - definizione

1. Ai fini del presente regolamento il diritto di accesso ai documenti è riconosciuto ai Consiglieri Comunali per l'effettivo esercizio delle loro funzioni e si esplica attraverso l'acquisizione di tutte le notizie e le informazioni utili allo svolgimento del proprio mandato.
2. Mediante il diritto di accesso i Consiglieri Comunali possono visionare ed eventualmente acquisire in copia, secondo le modalità stabilite dal presente regolamento, i documenti dei quali facciano richiesta che potranno essere trasmessi per via informatica, unicamente da e verso una casella di posta elettronica certificata, onde garantire la tutela e la riservatezza dei dati inviati.
3. Il diritto di accesso deve essere esercitato in modo da arrecare il minore aggravio possibile, sia organizzativo che economico, per gli uffici e per il personale comunale.

Art. 3 - Diritto di accesso - finalità e ambito di applicazione

1. I Consiglieri Comunali hanno diritto di accesso ai documenti che siano utili all'espletamento delle funzioni connesse al proprio mandato; il "mandato" costituisce perciò, al tempo stesso, il presupposto legittimante ed il limite all'esercizio di tale diritto.
2. Ai fini dell'applicazione del comma 1 le funzioni dei Consiglieri Comunali sono quelle relative all'attività di indirizzo e di controllo politico - amministrativo.

Art. 4 - Diritto d'accesso - gratuità



CITTÀ DI PERGOLA

Medaglia d'oro al Risorgimento

Comune della Provincia di Pesaro e Urbino

1. Il Diritto di accesso ai documenti da parte dei Consiglieri Comunali, esercitato in conformità a quanto stabilito dal presente Regolamento, è gratuito.

Art. 5 - Segreto d'ufficio e privacy

1. I Consiglieri possono accedere a documenti e/o atti che in relazione alla loro provenienza e/o alla loro natura e/o contenuto siano da considerarsi coperti dal segreto o da riservatezza per legge previa acquisizione del nulla osta da parte dell'organo competente (es. Procura della Repubblica, o Procura Regionale della Corte dei Conti) da cui dipende la segretezza ovvero la natura riservata dell'atto o documento richiesto.
2. I Consiglieri Comunali sono tenuti al segreto d'ufficio ed alla riservatezza in merito alle informazioni acquisite nello svolgimento delle funzioni di Consigliere qualora le informazioni ricevute contengano aspetti tutelati dalla privacy o da altre norme vigenti.

Art. 6 - Diritto di accesso ai documenti amministrativi: limiti

1. Nell'ambito di applicazione del presente regolamento i documenti non possono essere sottratti all'accesso dei Consiglieri Comunali, se non nei casi di divieto di divulgazione previsti dalla legge.
2. La richiesta di accesso, formulata in modo scritto, non può essere indeterminata, ma deve consentire una sia pur minima identificazione dei documenti che si intendono consultare, non essendo dovuta opera di ricerca e di elaborazione.
3. Qualora la richiesta di accesso abbia ad oggetto l'estrazione di copie di atti di dimensioni consistenti (ad esempio progetti, elaborati grafici allegati ad atti deliberativi, ecc.) la cui fotoriproduzione non sia immediatamente effettuabile e/o comporti un costo elevato ed un gravoso impegno a carico del personale, fermo restandone l'immediato diritto di visione, esse verranno copiate su supporti informatici forniti dall'Ente che saranno consegnati al consigliere richiedente.
4. Sono escluse l'elaborazione dei dati e le operazioni di analisi al fine di soddisfare le richieste di accesso.
5. La richiesta è inammissibile nei seguenti casi:
 - se formulata in modo generico e risulti priva di elementi identificativi dell'atto oggetto dell'accesso che non ne consentano l'individuazione;
 - se concerne tutti gli atti adottati successivamente ad una determinata data;
 - se riguarda atti ancora da adottare;
 - se concerne intere categorie di atti.

Art. 7 - Diritto di accesso alle proposte di deliberazione da sottoporre al Consiglio

1. Successivamente alla convocazione del Consiglio Comunale, i Consiglieri hanno diritto di accesso alle proposte di deliberazione poste all'ordine del giorno, nonché di avere tutte le notizie e



CITTÀ DI PERGOLA

Medaglia d'oro al Risorgimento

Comune della Provincia di Pesaro e Urbino

informazioni utili per l'esame delle stesse. Le modalità di tale accesso sono disciplinate dal vigente regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

Art. 8 - Responsabile del procedimento di accesso

1. Responsabile del procedimento di accesso ai documenti amministrativi è il Responsabile del Settore (o su designazione di questi, altro dipendente addetto al Settore) competente a redigere l'atto di cui si chiede l'accesso o a detenerlo stabilmente.

Art. 9 - Diritto di accesso: divieto di utilizzare ai fini commerciali o privati i documenti e le informazioni ottenute mediante l'esercizio del diritto di accesso

1. Non è mai consentito l'utilizzo dei documenti e delle informazioni ottenute dai Consiglieri Comunali mediante l'esercizio del diritto di accesso agli atti amministrativi, per finalità commerciali o private.

Art. 10 - Esercizio del diritto di accesso ai documenti: accoglimento della richiesta, non accoglimento, limitazioni e differimento del rilascio di copia degli atti

1. Il diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui al presente Regolamento è esercitato nei modi previsti dal presente regolamento.
2. Ai Consiglieri Comunali che manifestano l'intenzione di accedere al protocollo generale dell'Ente verranno comunicate credenziali personali (utente e password) che consentiranno la visione del registro di protocollo in entrata ed in uscita da remoto. L'accesso alla procedura sarà consentito nella fascia oraria di funzionamento del server comunale.
3. La consultazione del registro del protocollo generale dell'Amministrazione Comunale può avvenire nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 6 del presente regolamento. Qualora il Consigliere desideri prendere visione o ottenere copia di un documento protocollato dovrà presentare formale domanda indicandone gli estremi che ne consentono l'individuazione.
4. Le deliberazioni adottate dalla Giunta Comunale saranno comunicate ai Capigruppo mediante la trasmissione del loro elenco via posta elettronica certificata contestualmente alla loro pubblicazione all'albo; le stesse potranno essere liberamente consultate, durante il periodo di pubblicazione, nel sito internet istituzionale del Comune (sezione Albo pretorio) da dove potranno essere scaricate le relative copie informatiche.
5. Salva l'applicazione delle norme penali, è vietato asportare i documenti dal luogo in cui sono dati in visione, tracciare segno su di essi o comunque alterarli in qualsiasi modo.

Art. 11 - Ricorso



CITTÀ DI PERGOLA

Medaglia d'oro al Risorgimento

Comune della Provincia di Pesaro e Urbino

1. Qualora il responsabile del procedimento rifiuti l'accesso ai documenti, il consigliere interessato potrà fare ricorso all'autorità giudiziaria amministrativa secondo quanto previsto dalla legge.

Art. 12 - Norme abrogate

1. Nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 8 del vigente Statuto, il presente regolamento sostituisce integralmente gli art. 18 e 19 del regolamento del Consiglio comunale che sono pertanto abrogati.

Art. 13 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal giorno successivo dell'avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione.